



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

1.

Riesame Legge Regionale

COOPERAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

2.

Signor Presidente, colleghi consiglieri

La VIª Commissione Consiliare permanente nella seduta del 25/5/93 ha riesaminato la Legge Regionale "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo", approvata in Consiglio Regionale con deliberazione n°118 del 4/2/92 e rinviata dal Commissario di Governo con le seguenti rilevazioni:

le formulazioni adottate dagli artt. 1 - 2º Comma; 3 - 1º comma; 5 - 2º comma; interferiscono con la competenza statale in materia di cooperazione allo sviluppo (art.2 L.49/87); all'art. 5 - comma 3º, non viene giustificata la costituzione dell'Agenzia regionale, in quanto la Regione ^{non} ha competenza autonoma nella materia in questione.

Pertanto la VIª Commissione sulla base delle osservazioni suesposte ha provveduto a modificare i succitati articoli 1, Comma 2º, 3 - Comma 1º; ha soppresso l'art.5 ed infine ha modificato interamente l'art.9 (norma transitoria), che nel nuovo testo è divenuto art.8.

La VIª Commissione Consiliare dopo la rivisitazione della suddetta legge regionale decide di esprimere parere favorevole all'unanimità e di sottoporla all'approvazione di questa onorevole Assemblea.

IL RELATORE

(dott.ssa Isabella Massafra)



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3.

PARERE 6ª COMMISSIONE

N. 63 Reg. 6ª Commissione

Riesame

L.R. "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".

SEDUTA DEL 25 Maggio 1993

Presenti: **MASSAFRA, FITTO, MINISCHETTI, MARZO.**

Congedo :

Assente : **MARROCCOLI.**

p. la Segreteria: **Iacobellis, Falco, Semeraro.**

Presidenza: **MASSAFRA.**

LA 6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

-riesaminata la L.R. su riportata, decide di emendare gli artt. 1, 3 e 9,
di sopprimere l'art.5 e di approvarla con parere favorevole all'unanimità.

ESPRIMONO PARERE

FAVOREVOLE: Massafra, Fitto, Minischetti, Marzo.

ASTENUTO :

CONTRARIO:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Annunziata Iacobellis

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Isabella Massafra



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

4.

L.R. APPROVATA DAL CONSIGLIO REG.LE

ART. 1 (FINALITA')

1. La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarietà e della pace fra i popoli.
2. A tal fine promuove e coordina la partecipazione della comunità pugliese alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) anche secondo quanto disposto dalla Legge 16 febbraio 1987, n.49 e con le modalità previste nella presente legge.

ART. 2 (OBIETTIVI)

1. La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente art.1 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) educazione ai temi della cooperazione, dello sviluppo e della pace con i P.V.S;
 - b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.;
 - c) sostegno alle organizzazioni non governative (O.N.G.) regionali e all'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;
 - d) promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S..

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1 (FINALITA')

IDEM

2. A tal fine concorre a promuovere e a coordinare la partecipazione della comunità pugliese alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) secondo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n.49 e con le modalità previste nella presente legge.

ART. 2 (OBIETTIVI)

1. La Regione Puglia, per la finalità di cui al precedente art.1, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) educazione ai temi della cooperazione con i P.V.S.;
 - b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.;
 - c) coordinamento in ambito regionale delle iniziative di cooperazione di cui all'art.2 comma 5 della Legge 16 febbraio 1987, n.49.



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

5.
- 2 -

ART. 3 (ATTIVITA')

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2, la Regione Puglia, con logica programma-progetto da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, svolge le seguenti attività:

a) (obiettivo educazione)

- a.1 promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante forme idonee di informazione;
- a.2 promuovere e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze condotte nei Paesi in via di sviluppo;
- a.3 promuovere e sostenere corsi di formazione per operatori di pace e sviluppo;
- a.4 promuovere, coordinare e sostenere incontri ed in particolare attività di scambi giovanili tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei P.V.S.;

cl

ART. 3 (ATTIVITA')

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2 la Regione Puglia può:

a) (obiettivo educazione)

- a.1 promuovere, coordinare e sostenere iniziative... ecc.
- a.2 promuovere, coordinare e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze maturate nei P.V.S.;
- a.3 promuovere, coordinare e sostenere corsi... ecc.;
- a.4 promuovere, coordinare, sostenere incontri ed attività di scambi giovanili, tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei P.V.S.;



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

6
- 3 -

- | | |
|---|--|
| <p>a.5 favorire il mantenimento della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel rispetto del disposto dello art.4 della L.R. 11/5/90, n.29;</p> <p>a.6 coordinare e sostenere forme di integrazione tra i soggetti istituzionali della ricerca ed i soggetti operatori di cooperazione, di pace e sviluppo;</p> <p>a.7 organizzare ed attuare, d'intesa con l'assessorato al lavoro una Conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attività;</p> <p>a.8 organizzare e sostenere, d'intesa con l'assessorato al lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S.;</p> <p>b) (obiettivo formazione)</p> <p>b.1 promuovere e coordinare attività di formazione, definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:</p> <ul style="list-style-type: none">- a cittadini italiani da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;- a cittadini dei P.V.S., ai fini di un loro re inserimento nei quadri dei paesi d'origine, anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell'art.6, comma 2, della L.R. 11/5/90, n.29; | <p>a.5 IDEM</p> <p>a.6 promuovere, coordinare e sostenere forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali della ricerca scientifica ed i soggetti operatori di cooperazione;</p> <p>a.7 IDEM</p> <p>a.8 IDEM</p> <p>b) (obiettivo formazione)</p> <p>b.1 promuovere, coordinare, sostenere attività di formazione anche definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:</p> <ul style="list-style-type: none">- a cittadini pugliesi da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;- a cittadini dei P.V.S. immigrati in Puglia, ai fini di un loro reinserimento nei Paesi di origine, anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dello art.6, comma 2 della L.R. 11/5/90, n.29. |
|---|--|



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 4 -

7

c) (obiettivo sostegno alle organizzazioni non governative O.N.G.)

c.1 promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art.28 della legge 16/2/87 n.49;

c.2 favorire e sostenere la costituzione di nuove O.N.G. regionali;

c.3 favorire la collaborazione delle O.N.G. regionali e delle associazioni di volontariato con altri soggetti regionali operatori di cooperazione;

c) (obiettivo coordinamento)

c.1 realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S. anche mediante la partecipazione allo Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo;

c.2 fornire nell'ambito regionale supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D.G.C.S., anche ai sensi dell'art.11 della legge 49/87;

c.3 promuovere progetti di sviluppo favorendo la partecipazione dell'impresa imprenditoria pugliese, ai sensi dell'art.7 della legge 49/87;

c.4 attuare iniziative di partenariato anche con impegno di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2;

c.5 promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art.28 della Legge 49/87;

c.6 favorire la costituzione di nuove O.N.G. regionali;

c.7 favorire la partecipazione, da parte di altri soggetti operatori di cooperazione, ed in particolare del volontariato.



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 5 -

8

- d) (obiettivo promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nel P.V.S.)
- d.1 realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S., anche mediante partecipazione ad attività condotte da altre Regioni;
 - d.2 fornire supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D.G.C.S.;
 - d.3 svolgere e promuovere attività di studio, di progettazione, di fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
 - d.4 promuovere, coordinare e realizzare progetti di sviluppo integrati favorendo la partecipazione della imprenditoria pugliese;
 - d.5 attuare iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 6 -

9

ART. 4 (PROGRAMMA DELLE ATTIVITA')

1. Il programma delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, è approvato dal Consiglio Regionale entro il mese di Maggio di ciascun anno, sentito il parere della Commissione Consiliare competente.

2. Il programma, che viene trasmesso alla D.G.C.S., individua obiettivi ed attività anche pluriennali, definendone le priorità ed i singoli progetti.

9

ART. 4 (PROGRAMMA DELLE ATTIVITA')

1. IDEM

2. IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 7 -

10

ART. 5 (MODALITA' DEGLI INTERVENTI)

1. Le attività di cui al precedente art.3 sono attuate mediante progetti individuati all'interno dei programmi di cui al precedente art.4.

2. Tali progetti, che possono essere definiti su iniziativa regionale e/o inter-regionale, su proposta di enti locali regionali, di O.N.G. regionali, di forze economiche sociali o culturali regionali, ovvero su richiesta della D.G.C.S., sono attuati anche sulla base di una convenzione da stipulare tra la Regione e la D.G.C.S. ai sensi dell'art.2, comma 5, L.16/2/87, n.49.

3. Per l'attuazione della presente legge è costituita l'Agenzia Regionale per la cooperazione con i P.V.S., da regolamentare con successivo atto normativo.

4. Nelle more, la Giunta Regionale provvede all'attuazione di tali progetti:

- a) direttamente, attraverso i propri uffici;
- b) mediante affidamento anche parziale ad enti locali, O.N.G., associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti privati, con il supporto tecnico-scientifico di Istituti universitari ed Istituti di ricerca aventi sede nella Regione.

ART. 5

SOPPRESSO



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

11
+ 8 -

U

ART. 6 (COMMISSIONE TECNICA PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO)

1. E' istituita la Commissione Tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. con funzioni consultive in ordine alle attività previste nella presente legge.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore competente.
3. La Commissione è composta -oltre che dal Presidente- da:
 - a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L.16/2/87, n.49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;
 - b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:
 - 1) le Associazioni agricole;
 - 2) le Associazioni degli Industriali;
 - 3) le Associazioni artigiane;
 - 4) le Associazioni dei commercianti;
 - 5) le Associazioni della piccola e media industria;
 - c) un componente designato da ciascuna delle tre C.C.S.S. più rappresentative;
 - d) un componente dell'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;
 - e) due rappresentanti designati dalle associazioni cooperative più rappresentative;

ART. 5 (COMMISSIONE TECNICA PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO)

1. E' istituita la Commissione Tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. (Commissione) con funzioni consultive in ordine al programma di cui al precedente art.4.
2. IDEM
3. La Commissione è presieduta dall'Assessore delegato alla Cooperazione con i P.V.S. ed è composta da:
 - a) IDEM
 - b) IDEM
 - c) IDEM
 - d) IDEM
 - e) IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 9 -

12

f) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, individuati dalla Consulta regionale della immigrazione di cui alla legge regionale 11/5/90 n.29;

g) il Coordinatore del Settore Programmazione;

h) il Dirigente Responsabile dell'ufficio Cooperazione P.V.S..

4. La Commissione è integrata di volta in volta, in relazione ai temi dell'ordine del giorno, dai Coordinatori degli Assessorati interessati.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.

6. La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento degli atti; decorso tale termine, la Giunta Regionale assume le proprie determinazioni.

7. La funzione di Segretario della Commissione è affidata ad un dipendente del Settore Programmazione.

f) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, iscritto nell'Albo di cui all'art.13, comma 1, della legge regionale n.29/90;

g) IDEM

h) IDEM

4. La Commissione è integrata di volta in volta, in relazione ai temi all'ordine del giorno, dai Coordinatori dei Settori interessati.

5. IDEM

6. La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

7. IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 10 -

136

U

ART. 7 (COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA')

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.

ART. 6 (COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA')

1. IDEM

U

ART. 8 (DISPOSIZIONE FINANZIARIA)

1. Per le finalità di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4, si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell'art.2 della L.16/2/87, n.49.

ART. 7 (DISPOSIZIONE FINANZIARIA)

1. Per le attività di cui al precedente art.3 si provvede:
a) mediante impiego delle relative assegnazioni statali, eventualmente disposte ai sensi dell'art.2 della Legge 49/87;
b) mediante risorse proprie, definite con legge di bilancio.

2. La Regione può anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionali, nonché di contributi e finanziamenti pubblici e privati da introitare su apposito capitolo.

2. IDEM

U

ART. 9 (NORMA TRANSITORIA)

1. Fino all'approvazione delle legge regionale di riordino degli uffici di cui all'art.7 della presente legge, la Giunta regionale costituirà la struttura organizzativa necessaria all'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge presso l'Assessorato alla Programmazione.

ART. 8 (NORMA TRANSITORIA)

1. In attesa della Legge regionale della riorganizzazione degli Uffici, la Giunta Regionale si avvarrà della struttura del Settore Programmazione per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.

Si : voto favore sulla legge:
- Contro: MSI + Turchi
- a favore: gli altri